



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 95

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015 – D.L. 66/14 – applicabilità alla Federazione e agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 60 del 23 maggio 2014 (All. n. 1), si ritiene opportuno segnalare che in ordine al campo di applicazione della fattispecie indicata in oggetto questa Federazione ha chiesto un apposto parere ai Ministeri competenti (All. n. 2).

La FNOMCeO ha evidenziato gli elementi di criticità e le proprie perplessità in ordine alla riconducibilità in capo agli Ordini provinciali e alla relativa Federazione dell'obbligo della fatturazione elettronica.

Tutto questo ovviamente considerata le peculiarità derivanti dalla natura giuridica di tali Enti. Gli Ordini professionali infatti, pur avendo una indubbia natura pubblicistica, si distinguono profondamente dalle altre PP.AA e non sono compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, in quanto la conduzione dell'attività degli stessi non ha ricadute sulla finanza pubblica.

Ciò detto, il Direttore Generale delle Finanze, Prof.ssa Fabrizia Lapecorella, firmataria della Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 interpretativa del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle pubbliche amministrazioni, ha invece chiarito con nota del 7 novembre 2014 che sia la FNOMCeO che gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in quanto inclusi tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, sono destinatari dell'obbligo di fatturazione

elettronica stabilito dall'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (All. n. 3).


Si rileva quindi che la Federazione sta valutando la possibilità di offrire un supporto tecnico agli Ordini provinciali che ne abbiano necessità.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 2

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amedeo Bianco', written over a faint circular stamp or watermark.



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015 – decreto-legge 66/14.

Roma, _____

COMUNICAZIONE 60

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che alcuni Ordini provinciali hanno posto quesiti in ordine all'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,

Ebbene si sottolinea che l'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 recante "**Anticipazione obbligo fattura elettronica**" prevede che "nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è **anticipato al 31 marzo 2015**. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007.

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di

manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”.

Si rileva pertanto che, salvo eventuali modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, dal 31 marzo 2015 scatterà l'obbligo della fatturazione elettronica verso tutte le pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali e Enti di previdenza, ai quali invece tale obbligo si applica a far data dal prossimo 6 giugno 2014.


Pertanto ai fini del recepimento delle fatture elettroniche gli Ordini provinciali debbono registrarsi presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare un apposito “Codice Univoco Ufficio”. Il Codice Univoco Ufficio é un identificativo univoco che viene assegnato automaticamente ad ogni ufficio di ogni Ente presente in IPA. Il suddetto Codice é un'informazione obbligatoria della fattura elettronica, in quanto rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Così come prescritto negli allegati C e D del DM n. 55 del 3 aprile 2013, tutte le Amministrazioni Pubbliche garantiscono il buon funzionamento del processo di fatturazione, mettendo i propri fornitori nelle condizioni di inserire nelle fatture emesse il corretto Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fattura elettronica. A tale scopo le Amministrazioni comunicano ai propri fornitori il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fattura elettronica e la data a partire dalla quale il relativo servizio di fatturazione elettronica é operativo per la ricezione della fattura.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. n. 2



FNOMCeO

Il Presidente

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
PROF.SSA FABRIZIA LAPECORELLA
Pec: df.udg@pce.finanze.it
E-mail: df.dirgen.segreteria@finanze.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CONS. PIA MARCONI
FAX 0668997060
E-mail segreteria.ucd@governo.it

E, p.c.

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DOTT.SSA ROSSANA UGENTI
Fax: 0659942553
E-mail: segreteria.dgrups@sanita.it

Oggetto: art. 25 D.L. 66/14 – Anticipazione obbligo fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni – campo di applicazione.

Si ritiene necessario acquisire l'autorevole parere di codesti Dipartimenti in ordine ad una corretta attuazione e interpretazione della fattispecie indicata in oggetto, considerato il prossimo termine previsto dall'art. 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (**anticipazione al 31 marzo 2015 dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni**).

Come è noto il comma 209 dell'art. 1 della legge n. 244/2007, al fine di individuare le amministrazioni pubbliche interessate dalla fattispecie, rinvia all'art. 1 comma 2 della legge 31.12.2009 n. 196, sicché per amministrazioni pubbliche devono intendersi **gli enti e i soggetti anche autonomi indicati ai fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'ISTAT e, comunque, individuati dal predetto elenco ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno (elenco amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato)**, nonché, a seguito di modifiche introdotte dall'art. 5, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, *dalla* L. 26 aprile 2012, n. 44, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.


Considerato che, **in ordine al campo di applicazione della fatturazione elettronica, sul portale fattura PA (www.fatturapa.gov.it) si precisa che le amministrazioni pubbliche che ricevono la FatturaPA sono quelle espressamente inserite nel conto economico consolidato**, si chiede di chiarire

se questa Federazione e gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri possano ritenersi esclusi dal campo di applicazione della fattispecie indicata in oggetto, **in considerazione del fatto che tali Enti non sono contemplati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2014), in quanto la conduzione dell'attività degli stessi non ha ricadute sulla finanza pubblica, poiché il rispettivo bilancio viene alimentato esclusivamente dalle quote di iscrizione versate dai professionisti sanitari.**

A tali conclusioni sono pervenuti anche il Consiglio Nazionale Forense nella Circolare n. 12/2014 e l'Istituto di Ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (documento n. 24 – L'obbligo di fatturazione alla P.A).

Distinti saluti

Amedeo Bianco



MF

All. n. 3



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Rif. prot. entrata n. 1858 del 27/10/2014

Risposta a nota n. 9147 del 03/10/2014
e DFP-0059168 del 22/10/2014

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

e, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Segreteria.ucg@governo.it

Ministero della salute
Direzione generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del SSN
segreteria.dgrups@sanita.it

OGGETTO: Obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - campo di applicazione

Si fa riferimento alla lettera prot. n. 9147 del 3 ottobre 2014, con la quale codesta Federazione ha richiesto di chiarire se la medesima Federazione, nonché gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, possano ritenersi esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al riguardo si deve necessariamente fare riferimento, come evidenziato anche da codesta Federazione, a quanto disposto dal citato art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che individua quali destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome.

A sua volta, l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con

Dipartimento delle Finanze - Direzione Sistema Informativo della Fiscalità - Via dei Normanni 5, 00184 Roma
tel. +39.06.93836853; fax +39.06.50171475; e-mail: df.dsi.ufficio01@finanze.it

Classifica 03.01.02 e 07.01.04, Prodotto 477

DF.DFDSI.U.0001933.07-11-2014

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, richiama, oltre agli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Pertanto, tra i destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica devono ritenersi incluse le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e conseguentemente tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.


Si ritiene quindi che sia codesta Federazione, sia gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, siano inclusi tra i destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La data di decorrenza di tale obbligo, inizialmente individuata dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, è stata fissata al 31 marzo 2015 dall'art. 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

Si rammenta infine che, al fine di consentire la corretta predisposizione della fattura elettronica, codesta Federazione e gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a comunicare ai propri fornitori, entro il 31 dicembre 2014, il codice univoco degli uffici destinatari di fattura elettronica da utilizzare per ciascuno dei contratti in essere, come stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.



Il Direttore Generale delle Finanze
Prof.ssa Fabrizia Lapecorella



DF.0FDSI.U.0001933.07-11-2014